SCHEMA DI CONTRATTO



Rep. Bis n. Provincia di Ravenna

CONTRATTO D'APPALTO PER TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ESPOSITIVO FAENTINO 1° STRALCIO RISTRUTTURAZIONE AREA ESPOSITIVA CENTRO FIERISTICO

* * * *

Con la presente, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta a
sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 tra il COMUNE DI FAENZA (Cod. fisc
00357850395) per il quale interviene il Dirigente del Settore, come da incarico
conferito con Decreto del Sindaco del Comune medesimo del
dr e domiciliato per la carica in
Faenza, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Comun
medesimo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato anche
"stazione appaltante" o "committente" e la/il
(Cod. fisc in Via in Via
per la/il quale interviene nel presente atto, in qualità di, il Sig,
nato a, il e domiciliato per la carica in
Via n, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, pe
conto e nell'esclusivo interesse della citata, di seguito denominata anche "esecutore
o "appaltatore".
PREMESSE
- Con determinazione del dirigente sono stati approvati gli atti di gara
si è determinato di attivare procedura aperta per;
- Con determinazione del dirigente si è provveduto all'aggiudicazion
definitiva dell'appalto a favore di;
- Con riferimento al progetto definitivo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sono
stati acquisiti i seguenti pareri necessari;

-	Il progetto definitivo presentato in sede di gara, adeguato dall'aggiudicat	ario alle
	eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri è stato verificato in data	;
-	Che il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della	Giunta
	Comunale;	

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto6
Art. 2 - Progettazione esecutiva. Avvio e tempi della progettazione
Art. 3 - Modalità di controllo e verifica del progetto esecutivo
Art. 4 - Approvazione del progetto esecutivo
Art. 5 - Penali per il ritardo nella consegna del progetto esecutivo
Art. 6 - Risoluzione e Recesso
Art. 7 - Pagamento della progettazione definitiva ed esecutiva
Art. 8 - Cauzione definitiva per l'esecuzione dei lavori
Art. 9 - Termine di esecuzione dei lavori
Art. 10 - Programma di esecuzione
Art. 11 - Sospensioni, proroghe e penalità
Art. 12 - Danni da forza maggiore
Art. 13 - Oneri a carico dell'appaltatore
Art. 14 - Obblighi dell'appaltatore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza contributiva11
Art. 15 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
Art. 16 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 17 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia13
Art. 18 - Contabilizzazione dei lavori.
Art. 18 bis - Anticipazione del prezzo.
Art. 19 – Stato di Avanzamento lavori, Certificati di pagamento e Liquidazione dei corrispettivi
Art. 20 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione
Art. 21 – Attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa

Art.	22 - Subappalto	18
Art.	23 - Forme di controllo	19
Art.	24 - Modalità e termini di collaudo	19
Art.	25 - Immissione in possesso dell'area ai sensi dell'art. 53, co. 7, D.Lgs. n. 163/2006	20
Art.	26 - Trasferimento dell'area	20
Art.	27 - Controversie	21
Art.	28 - Risoluzione del contratto	21
Art.	29 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	22
Art.	30 - Facoltà di recesso durante l'esecuzione dei lavori	22
Art.	31 - Documenti parte integrante del contratto	22
Art.	32 - Elezione di domicilio	22
Art.	33 - Rinvio	22
Art.	34 - Spese	23

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

1. L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutivae l'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Centro Fieristico, secondo la definizione tecnica ed economica risultante dal capitolato speciale e dagli ulteriori elaborati di progetto definitivo, approvato con deliberazione della giunta comunale del _/n. 2. L'importo complessivo del contratto è pari a €

6. Al presente contratto si applicano tutte le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 159/2011 e dalla Legge 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di verifiche antimafia e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
Art. 2 - Progettazione esecutiva. Avvio e tempi della progettazione
1. Il progetto esecutivo verrà redatto, completato e consegnato al Comune di Faenza nel termine di 30 giorni a decorrere dall'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di inizio della redazione del progetto esecutivo. L'ordine si servizio dovrà essere impartito entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
contratto.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 168 del DPR 207/2010, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento su proposta dell'esecutore è nominato
Ai sensi del comma 10 dell'art. 168 del DPR 207/2010, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento su proposta dell'esecutore è nominato dal Comune di Faenza nella persona del Sig
Ai sensi del comma 10 dell'art. 168 del DPR 207/2010, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento su proposta dell'esecutore è nominato dal Comune di Faenza nella persona del Sig 2. La progettazione esecutiva verrà redatta da come indicato in sede di offerta
Ai sensi del comma 10 dell'art. 168 del DPR 207/2010, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento su proposta dell'esecutore è nominato dal Comune di Faenza nella persona del Sig 2. La progettazione esecutiva verrà redatta da come indicato in sede di offerta e dovrà riguardare la redazione dei seguenti elaborati:
Ai sensi del comma 10 dell'art. 168 del DPR 207/2010, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento su proposta dell'esecutore è nominato dal Comune di Faenza nella persona del Sig 2. La progettazione esecutiva verrà redatta da come indicato in sede di offerta e dovrà riguardare la redazione dei seguenti elaborati: — relazione generale
Ai sensi del comma 10 dell'art. 168 del DPR 207/2010, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento su proposta dell'esecutore è nominato dal Comune di Faenza nella persona del Sig 2. La progettazione esecutiva verrà redatta da come indicato in sede di offerta e dovrà riguardare la redazione dei seguenti elaborati:
Ai sensi del comma 10 dell'art. 168 del DPR 207/2010, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento su proposta dell'esecutore è nominato dal Comune di Faenza nella persona del Sig 2. La progettazione esecutiva verrà redatta da come indicato in sede di offerta e dovrà riguardare la redazione dei seguenti elaborati: — relazione generale — relazioni specialistiche — elaborati grafici comprensivi anche quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale
Ai sensi del comma 10 dell'art. 168 del DPR 207/2010, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento su proposta dell'esecutore è nominato dal Comune di Faenza nella persona del Sig 2. La progettazione esecutiva verrà redatta da come indicato in sede di offerta e dovrà riguardare la redazione dei seguenti elaborati: - relazione generale - relazioni specialistiche - elaborati grafici comprensivi anche quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale - calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Ai sensi del comma 10 dell'art. 168 del DPR 207/2010, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento su proposta dell'esecutore è nominato dal Comune di Faenza nella persona del Sig 2. La progettazione esecutiva verrà redatta da come indicato in sede di offerta e dovrà riguardare la redazione dei seguenti elaborati: - relazione generale - relazioni specialistiche - elaborati grafici comprensivi anche quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale - calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Ai sensi del comma 10 dell'art. 168 del DPR 207/2010, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento su proposta dell'esecutore è nominato dal Comune di Faenza nella persona del Sig 2. La progettazione esecutiva verrà redatta da come indicato in sede di offerta e dovrà riguardare la redazione dei seguenti elaborati: - relazione generale - relazioni specialistiche - elaborati grafici comprensivi anche quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale - calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

- computo metrico di dettaglio e quadro economico se necessario a discrezione dell'A.C.
- cronoprogramma
- capitolato speciale

Il progetto deve essere predisposto in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della sua redazione nel rispetto dell'art. 68 del Codice dei Contratti.

3. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'esecutore, previa informazione al Responsabile del procedimento perchè possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'esecutore.

Art. 3 - Modalità di controllo e verifica del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.

Si applica il comma 4 e il comma 5 dell'art. 168 del D.P.R. n. 207/2010 nel caso in cui si verifichino le ipotesi ivi previste

Art. 4 - Approvazione del progetto esecutivo

- 1. Il progetto esecutivo è approvato dal Comune di Faenza con determinazione del competente Dirigente del Settore Lavori Pubblici, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il termine di 30 giorni dalla consegna al Comune del progetto esecutivo. Entro tale termine verrà eseguita la valutazione e validazione del progetto.
- 2. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'art. 153, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010 per la consegna dei lavori a mezzo del verbale di consegna.

Art. 5 - Penali per il ritardo nella consegna del progetto esecutivo

- 1. Nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati costituenti il progetto esecutivo rispetto al termine previsto nell'art. 2, co. 1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari al 1‰ del corrispettivo professionale e comunque complessivamente non superiore al 10%. Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di liquidazione della progettazione esecutiva.
- 2. Qualora il ritardo comporti l'applicazione di penali superiori al 10% del corrispettivo professionale, il Comune di Faenza potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che nulla spetti all'esecutore, fatto salvo in ogni caso la richiesta di eventuali danni.

Art. 6 - Risoluzione e Recesso

- 1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'esecutore non sia ritenuto meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 168, co. 7, D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del procedimento avvia la procedura di risoluzione del contratto di cui all'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006.
- 2. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Faenza recede dal contratto e all'esecutore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 D.P.R. n. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori; con il pagamento di tali somme la proprietà del progetto è acquisita in capo al Comune di Faenza.

Art. 7 - Pagamento della progettazione definitiva ed esecutiva

- 1. Il pagamento del corrispettivo della progettazione definitiva ed esecutiva, nell'importo risultante dall'offerta presentata in sede di gara, oltre IVA e contributi di legge, verrà corrisposto con le modalità previste nel capitolato speciale prestazionale nei seguenti termini:
- progetto definitivo: in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto;
- progetto esecutivo: in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla consegna dei lavori; a seguito di presentazione di regolare fattura.
- 2. Nel caso in cui l'esecutore si sia avvalso o si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il Comune di Faenza non corrisponderà le spese di progettazione ai soggetti qualificati ma direttamente all'esecutore con le modalità e nei termini sopra individuati.
- 3. L'esecutore ha presentato la polizza n° ______ del _____ di responsabilità civile professionale del/dei progettista/i a copertura dei rischi e con le garanzie tutte previste dall'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 269 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di errori od omissioni, qualora l'Amministrazione Comunale non intenda affidare la nuova progettazione ad altro progettista, della cui possibilità sin da ora si riserva, l'esecutore si obbliga a presentare nuovamente al Comune di Faenza il progetto dei lavori senza costi od oneri per il Comune.

Nel caso in cui la polizza assicurativa preveda applicazioni di franchigie o scoperti, le parti si danno atto che dette franchigie o scoperti sono comunque a carico dell'esecutore, dovendo il Comune di Faenza essere tenuto completamente indenne ed esente dalle spese e maggiori costi sopra indicati.

Art. 8 - Cauzione definitiva per l'esecuzione dei lavori

- 1. L'esecuzione dei lavori è garantita dalla garanzia fideiussoria di € ______ prestata mediante ______, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 113, co. 3, D.Lgs. n.163/2006. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004, n. 123.
- 2. Come previsto dall'art. 128, co.1, D.P.R. n. 207/2010 in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006.
- 3. La garanzia fideiussoria, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 113, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo stralcio dei lavori, o comunque fino dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 4. La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.
- 5. Il Comune di Faenza ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune di Faenza ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- 6. Il Comune di Faenza può richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
- 7. E', comunque, sempre fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 in ordine alle inadempienze contributive e alla ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Art. 9 - Termine di esecuzione dei lavori

1 Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 260 (duecentosessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

In nessun caso, ai sensi dell'art. 106 DPR 207/2010 si procederà alla consegna dei lavori, se il Responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a :

- a) Alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
- 2. In materia di consegna dei lavori e di tempo per la ultimazione dei lavori si osservano rispettivamente le disposizioni della Parte II, Titolo VIII, Capo II, Sezione II e III del D.P.R. n. 207/2010.
- 3. L'ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata per iscritto dall'esecutore al direttore lavori ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 10 - Programma di esecuzione

1. L'esecutore nel rispetto delle previsioni generali del progetto relative agli aspetti cronologici dell'esecuzione avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente ultimati nel termine contrattuale di cui al precedente art. 9.

- 2. In ogni caso l'esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve comunque essere compatibile con le previsioni generali di cui al comma 1.
- Fino alla presentazione del programma esecutivo, l'esecutore non può dare inizio ai lavori.
- 3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
- 4. Ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione rilevano tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 159, co. 14, D.P.R. n. 207/2010.

Art. 11 - Sospensioni, proroghe e penalità

- 1. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si osservano le disposizioni degli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.
- 2. In ogni caso non dà luogo a sospensioni dei lavori il rallentamento nell'esecuzione delle opere determinato da interventi disposti ed attuati dagli enti proprietari di linee tecnologiche.
- 3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, la penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'uno per mille (art. 145 D.P.R. n. 207/2010) dell'importo netto contrattuale (esclusi gli importi della progettazione) pari a € ______ per ogni giorno naturale di ritardo.
- 4. Nel caso in cui vi sia ritardo nell'esecuzione delle parti in cui è articolata la prestazione contrattuale, come precisato nel precedente art. 9, al ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali come sopra stabilite si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale. 5.In materia di penali si osservano le disposizioni dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 12 - Danni da forza maggiore

- 1. Nel caso di danni da forza maggiore, provocati alle opere da eventi imprevedibili e/o eccezionali per i quali l'esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni, questi devono essere denunciati dall'appaltatore alla direzione lavori entro il termine di cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia esequito l'accertamento dei fatti.
- 2. Per il procedimento di accertamento da parte del direttore dei lavori si osserva il comma 4 dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.
- 3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
 - 4. Si richiama in materia il comma 6 dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 13 - Oneri a carico dell'appaltatore

- 1. Sono a carico dell' esecutore tutte le spese previste dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 nonchè tutti gli oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi dei lavori risultanti dall'offerta:
 - **a**) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
 - **b)** la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'appaltatore, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
 - **c)** le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, compresa la segnaletica a norma del Codice della strada;
 - **d)** le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere e per il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati o non occupati temporaneamente dall'appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

- **e)** le spese per le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio operai, depositi temporanei di materiali ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati per quanto non conforme alle previsioni di progetto;
- **f)** tutte le spese per ulteriori opere provvisionali e/o dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione dell'opera che non risultino già compresi nella quota relativa ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **g)** le spese per accertamenti, verifiche, esperienze, assaggi, prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali, prove tecniche di materiali qualora previsti a carico dell'appaltatore dal capitolato speciale e nei termini risultanti dal medesimo;
- **h)** le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- i) le spese per la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo compreso tra la loro ultimazione e il collaudo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal precedente art. 12:
- I) le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione Lavori in conformità delle previsioni del capitolato speciale;
- **m)** le spese per la fornitura ed installazione di tabellone delle dimensioni, tipo e materiali stabiliti dalla direzione dei lavori, con le prescritte indicazioni;
- **n)** nell'esecuzione dei lavori l'esecutore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- **o)** è fatto obbligo all'esecutore di istruire a proprie spese tutta la documentazione necessaria da presentare alla direzione lavori per l'ottenimento dei certificati di collaudo rilasciati dai competenti enti ed uffici, per qualsivoglia apparecchiatura, attrezzatura ed impianto oggetto dell'Appalto, fermi restando gli obblighi in materia dell'esecutore relativi alle attrezzature di cantiere;
- **p)** tutte le opere devono essere realizzate previa verifica dei sottoservizi con gli Enti gestori interessati, al fine di evitare rischi di interferenza e garantire l'esatta esecuzione delle opere, come meglio precisato nei piani di sicurezza;
- **q)** tutti gli oneri e le spese conseguenti per allacci (inclusa eventuale posa di contatori) e consumi per utenze funzionali al cantiere e, in generale all'esecuzione delle opere in appalto; eventuali deroghe al riguardo sono ammesse solo ove espressamente autorizzate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, dalla direzione lavori.
- **r)** a tutela della salute pubblica, nell'ambito degli interventi di prevenzione posti in essere sul territorio comunale, nel periodo compreso tra aprile ed ottobre, è fatto obbligo all'esecutore:
- di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- **s)** In sede di collaudo tecnico- funzionale degli impianti sia del primo SAL che a fine lavori secondo le modalità e i tempi disciplinati dall'art. 24 del presente contratto l'appaltatore si impegna a:
 - o provvedere all'assistenza con proprio personale alle operazioni di collaudo tecnico funzionale eseguite da tecnico incaricato dall'amministrazione comunale;
 - o fornire tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti previsti da normative vigenti in materia;
 - o redigere e fornire relativamente agli impianti gli elaborati denominati "as-build" sia planimetrici che gli schemi funzionali ed unifilari;

o fornire i manuali d'uso e manutenzione, certificazioni dei materiali impiegati corredati da schede tecniche

Art. 14 - Obblighi dell'appaltatore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva

- 1. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, co. 8, ultimo periodo, del codice si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- 2. Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane si obbligano di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.
- 3. Le cooperative di produzione e lavoro si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.
- 4. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
- 5. I suddetti obblighi vincolano l'esecutore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
- 6. L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle Norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto.
- 7. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al precedente comma 6 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.
- 8. Il Comune di Faenza, ai sensi dell'art. 31, co. 4, del D.L. n. 69/2013 conv. dalla L. n. 98/2013, acquisisce d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, ovvero verifica con modalità telematiche la regolarità contributiva ai sensi art. 4 DL 34/2014 come convertito con la L. 78/2014, per il pagamento degli stati avanzamento, per il certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore.
- Salvo che non trovi applicazione il citato art. 4 del DL 34/2014 come convertito nella L. 78/2014, conformemente a quanto previsto all'art. 31, co. 5, del cit. D.L. 69/2013, cui si fa rinvio, dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per il pagamento degli stati avanzamento e, per il certificato di regolare esecuzione, mentre per il pagamento del saldo finale si provvederà in ogni caso ad acquisire un nuovo DURC.
- 9. Nelle ipotesi sopraindicate, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Comune di Faenza direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.
- 10. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune di Faenza del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 11. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
- 12. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

- 13. E' fatto, altresì, obbligo per l'esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del direttore lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 14. L'esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto dell'appalto. In particolare l'appaltatore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.
- 15. Ai sensi dell'art. 118, co. 4, D.Lgs. n. 163/2006 l'esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 16. Il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al presente contratto è vincolante per l'appaltatore; l'impresa appaltatrice può comunque presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla base della propria esperienza. In ogni caso, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'imprese o di consorzio, tale facoltà è riconosciuta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

L'impresa appaltatrice, prima della consegna dei lavori, è obbligata a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza.

- 17. Durante i lavori l'Impresa è tenuta alla fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.
- 18. L'appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 5 della Legge n. 136/2010 relativamente all'identificazione degli addetti nei cantieri. E', perciò, obbligatorio che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, co. 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, co. 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
- 19. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 15 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva

- 1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, co. 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Faenza può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.
- 2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
- 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 16 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative consequenti.
- 2. E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di appalto, ivi compresi gli eventuali pagamenti ai progettisti, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
- I pagamenti e le transazioni afferenti l'appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
- 4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) ________, e il seguente codice unico di progetto (CUP J26J13000070001).
- 5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010.
- La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all'art. 34, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006.
- 6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La stazione appaltante provvederà a verificare l'inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
- 7. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.
- 8. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. 163/2006, nonchè ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
- 9. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonchè l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo d'intesa allegato al presente contratto, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- 10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 17 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia

- 1. I prezzi risultanti dall'offerta devono comprendere:
 - a)per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore; d)la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantieri;
- e) per gli operai, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonchè le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni altra specie, beneficio, ecc.;
 - f) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti per il loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- g) per i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per i mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di deposito e di trasporto e conferimento a discarica, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nelle liste delle categorie.
 - **2.** Per eventuali opere in economia, i prezzi concordati dalle parti devono, a loro volta, ricomprendere gli elementi di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g).
- **3.** I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono offerti dall'esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Tali prezzi sono inoltre comprensivi degli oneri posti a carico dell'esecutore dall'art. 32, co. 4, del D.P.R. n. 207/2010 e di quanto previsto agli artt. 13 e 17 del presente contratto.
- **4.** In deroga a quanto previsto dal presente articolo, qualora i prezzi di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo, come precisato dall'art. 133, co. 4, D.Lgs. n. 163/2006, sono soggetti alle compensazioni in aumento o diminuzione con le modalità e nei termini di cui all'art. 133, co. 4 e seguenti, D.Lgs. n. 163/2006 e art. 171 D.P.R. n. 207/2010.

Art. 18 - Contabilizzazione dei lavori

- 1. Per la contabilizzazione dei lavori si applica il Titolo IX della Parte II del D.P.R. n. 207/2010.
- 2. Essendo il corrispettivo <u>parte a corpo e parte a misura</u>,la contabilità:
- per la parte a corpo viene effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, co.
 6, del D.P.R. n. 207/2010 come precisate all'art. 1 del presente contratto, da applicarsi all'importo complessivo offerto che costituisce quello contrattuale;
- per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi offerti per le singole lavorazioni e forniture;
- agli importi degli stati di avanzamento (SAL) è aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 18 bis - Anticipazione del prezzo

- 1. In base a quanto stabilito dall'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 conv. dalla L. n. 98/2013, è prevista in favore dell'esecutore la corresponsione di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, che sarà erogata dal Comune di Faenza, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
- 2. L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Il recupero dell'anticipazione per il 100% con il primo certificato di pagamento dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall'art. 140, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 19 – Stato di Avanzamento lavori, Certificati di pagamento e Liquidazione dei corrispettivi.

1. Per il presente appalto, in sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del
contratto, è previsto il trasferimento all'esecutore della proprietà del seguente lotto di terreno di mq
, identificato al, di proprietà del Comune di Faenza, sito in VIA
RISORGIMENTO Nº7, individuato nell'elaborato planimetrico allegato al presente contratto sotto la
lettera "A".
Il trasferimento del sopraddetto lotto a favore dell'esecutore costituisce corrispettivo parziale per
l'esecuzione delle opere, per un importo di € (IVA di legge esclusa) come risultante
dall'offerta presentata dall'esecutore in sede di gara.
2. Il direttore dei lavori redige gli stati di avanzamento lavori (SAL) e l'esecutore avrà diritto al
pagamento del corrispettivo in corso d'opera secondo le modalità e i termini come di seguito precisato:
a) I° SAL al raggiungimento di un credito per l'esecutore al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute di €(corrispondente all'importo dell'anticipazione oltre all'importo
sopra precisato, offerto dall' esecutore in sede di gara per il trasferimento dell'area).
Le parti si danno atto che il direttore dei lavori potrà predisporre il I° SAL solo a seguito dell'EMISSIONE
DEL COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI e dell'approvazione del relativo certificato di
regolare esecuzione previsto e da esperirsi secondo le modalità e i tempi disciplinati dall'art. 24 del
presente contratto relativo alle opere realizzate ed oggetto del Iº SAL.
Il pagamento del corrispettivo relativo al presente I° SAL avverrà nel seguente modo:
- trasferimento a favore dell'esecutore della proprietà dell'area individuata al superiore comma 1 del
presente articolo per il prezzo ivi indicato (IVA esclusa) in sostituzione parziale delle somme di danaro
costituente il corrispettivo del I° SAL.
In ogni caso, il trasferimento in proprietà dell'area è sottoposto alla condizione della verifica positiva in
ordine alla regolarità contributiva e all'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile
del procedimento secondo le disposizioni dei commi del presente articolo che seguono;
- si applica il precedente art. 18-bis per il recupero dell'anticipazione erogata.
b) II° SAL al raggiungimento dell'intero importo contrattuale.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica
che tutti i pagamenti in denaro relativi all'appalto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente
conto corrente dedicato
sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (<i>indicare nome e cognome, luogo e data di</i>
nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale):

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

- 4. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
- 5. I pagamenti in danaro verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario del Comune di Faenza P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere del Comune secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante precisate al precedente art. 16 del presente contratto, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 6. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori la stazione appaltante provvede ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di

regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, ovvero a verificare con modalità telematiche presso gli enti previdenziali. Si richiama a riguardo quanto stabilito dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv. dalla L. n. 98/2013, e dall'art. 14 del presente contratto e l'art. 4 del DL 34/2014 come convertito dalla L. 78/2014.

- 7. In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive nei confronti dell'esecutore del contratto, il responsabile del procedimento procede come previsto dall'art. 6, co. 8, D.P.R. n. 207/2010, proponendo la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006.
- 8. Il conto finale verrà compilato entro **3 MESI** dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori, in conformità dell'art. 200 D.P.R. n. 207/2010.
- 9. In materia di pagamenti dei SAL in acconto e conto finale si richiamano gli artt. 194, 200, 201, 202 del D.P.R. n. 207/2010.
- 10. L'emissione dei certificati di pagamento relativi ai SAL avverrà entro trenta (30) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora il certificato di pagamento dei SAL non sia emesso entro il termine di cui sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, trova applicazione l'art. 144, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010.
- 11. Il termine per disporre il pagamento del SAL in base al certificato di pagamento non può superare i trenta (30) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, ai sensi dell'art. 143, ultimo periodo del co. 1, del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla stazione appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i.
- 12. Le parti convengono espressamente che il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione come previsto dall'art. 24 del presente contratto e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
- 13. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 124, co. 1, D.P.R. n. 207/2010. Il tasso di interesse legale è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 141, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006.
- La garanzia assicurativa deve essere conforme ai contenuti dello schema tipo 1.4. ed alla relativa scheda tecnica parte integrante, come approvati dal D.M. 12.3.2004 n. 123.
- 14. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine convenuto nel precedente comma 12 per il pagamento della rata di saldo decorrerà dalla presentazione della garanzia stessa, secondo quanto previsto dall'art. 143 D.P.R. n. 207/2010.
- 15. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla stazione appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i.
- 16. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle previste dall'art. 117, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione potrà riguardare esclusivamente i crediti maturati dopo il I° SAL fino all'importo di € ______ in conseguenza della sostituzione parziale del corrispettivo del contratto con il trasferimento dell'area sopra indicata.
- L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonchè, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP)e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.
- 17. Poiché l'opera non è finanziata con risorse proprie dell'Amministrazione appaltante, le parti convengono che qualunque ritardo nei pagamenti degli acconti e del saldo da parte dell'ente erogatore non potrà essere imputato all'ente appaltante; per l'eventuale decorrenza degli interessi non sarà pertanto tenuto conto del tempo intercorso fra la spedizione della domanda di erogazione e l'incasso del mandato di pagamento emesso dall'ente erogatore.

18. Nel caso l'esecutore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un consorzio ordinario, di cui all'art. 34, co. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006, in sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dalla stazione appaltante ai sensi di legge.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 15 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.

- 19. Ferma restando, in ogni caso, l'unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, la richiesta di presentazione di fatture separate da parte delle imprese riunite potrà essere ammessa qualora siano osservate le seguenti condizioni di salvaguardia:
 - a) nell'ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso esonero della stazione appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;
 - b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per la stazione appaltante da ogni onere di controllo sulla quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull'importo della corrispondente fattura da questo emessa.

In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 16 del presente contratto.

Art. 20 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione

1. L'esecuzione dei lavori è garantita, ai sensi dell'art. 129, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e da	ll'art.
125 del D.P.R. n. 207/2010, da apposita polizza di assicurazione conforme allo schema tipo	2.3,
Sezione A, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integ	granti
approvate con medesimo D.M., che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determina	ati, in
particolare i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distru	zione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei la	avori.
La garanzia assicurativa è stata presentata dall'esecutore con polizza nº	_ del

Come previsto dall'art. 128 D.P.R. n. 207/2010 in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale la copertura assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006. In caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 37, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

2. La somma assicurata è pari a:

Partita 1 - Opere € 603.000,00

Partita 2 - Opere preesistenti € 1.500.000,00

Partita 3 - Demolizione e sgombero € 20.000,00

- 3. La polizza garantisce inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori conforme allo schema tipo 2.3, Sezione B, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M. Il relativo massimale è pari a € 500.000,00, in conformità del criterio stabilito dall'art. 125, co. 2, D.P.R. n. 207/2010.
- 4. La prescritta garanzia assicurativa deve precisare le esclusioni specifiche dalla garanzia, in relazione agli artt. 3 e 12 dello schema tipo 2.3., nonché la delimitazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 16 del medesimo schema tipo.
- 5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione conseguente lo Stato Finale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano gli artt. 5 e 13 dello schema tipo 2.3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, si richiama l'art. 6 dello schema tipo 2.3 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 125 D.P.R. n. 207/2010.

- 6. Qualora non vi abbia già provveduto, l'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.
- 7. E' fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell'esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.

Art. 21 – Attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa

- 1. L'impresa esecutrice si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e successive modificazioni ed integhrazioni nonchè ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- 2. Ai sensi del comma 52 della citata legge è fatto d'obbligo per la stazione appaltante per l'autorizzazione di sub contratti e subappalti concernenti le attività sopra precisate la preventiva acquisizione della comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemenete dalle soglie stabilite dal DLgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione degli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose, presso le competenti Prefetture, previsti dall'art. 29 del DL 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014.
- 3. In via transitoria, e per un periodo non oltre il 24/6/2015, la stazione appaltante per le attività del citato comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2014, potrà procedere all'autorizzazione di sub contratti e subappalti in presenza della richiesta della impresa dell'iscrizione alla lista. In tal caso la stazione appaltante è obbligata ad informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo. Nel caso in cui la Prefettura neghi l'iscrizione dell'impresa nell'elenco o provveda alla sua cancellazione dall'elenco, la stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al sub contratto o subappalto. L'esecutore al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.
- 4. L'esecutore si obbliga ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al presente articolo, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il sub contraente o il subappaltatore dall'elenco.

Art. 22 - Subappalto

- 1. L'esecutore può avvalersi del subappalto e del cottimo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, qualora abbia presentato, all'atto dell'offerta, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
- 2. Il subappalto e il cottimo regolarmente dichiarato in sede di offerta, nonchè tutti i subcontratti dovranno essere debitamente autorizzati dalla stazione appaltante. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità ovvero verifica con modalità telematiche presso gli enti previdenziali ai sensi dell'art. 4 DL 34/2014 come converito con la L. 78/2014.
- 3. Modalità, requisiti e limiti per la richiesta ed autorizzazione al subappalto sono stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 91 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 4. In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo, dal precedente articolo 21 e dai provvedimenti conseguenti, il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.
- 5. Fino al rilascio dell'autorizzazione non potrà avere inizio l'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore o del cottimista.
- 6. In particolare, per le opere scorporabili appartenenti alle categorie OS 28 ed consistenti in strutture, impianti ed opere speciali, di importo superiore al 15% si richiama la possibilità di utilizzare il subappalto nel limite del 30% dell'importo della lavorazione scorporabile che si intende subappaltare, ai sensi della vigente normativa in materia (art. 37, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006 e art. 12 D.L. 47/2014, conv. in L. 80/2014). Nell'eventualità di subappalto, nel limite massimo ammesso, il subappaltatore dovrà pertanto possedere la necessaria adequata qualificazione.

In caso di subappalto, nel limite del 30% della lavorazione suddetta, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'art. 118, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.

- 7. Con riferimento alle opere scorporabili, a qualificazione obbligatoria di cui alla categoria di opere generali OG1, nel caso di eventuale subappalto, l'aggiudicatario, fermo restando l'obbligo di preventiva indicazione all'atto dell'offerta, è comunque tenuto a subappaltare tali opere ad impresa in possesso di adeguata qualificazione.
- 8. L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
- 9. L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
- 10. Nelle ipotesi in cui la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 31, co. 6, del D.L. n. 69/2013 conv. dalla L. n. 98/2013, nonchè in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e del presente contratto, acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo ai subappaltatori, qualora l'ottenimento del medesimo risulti negativo per due volte consecutive, pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, co. 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
- 11. Qualora durante l'esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
- 12. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
- 13. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto che richieda l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, previsti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006. Anche tali contratti, in quanto considerati subappalti, sono soggetti al regime dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, del presente articolo e del precedente articolo 21.
- 14. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto salvo i casi espressamente previsti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 170, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010.

Fatti salvi gli obblighi posti a carico dell'esecutore dal precedente art. 21 di comunicazione dell'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, il medesimo deve trasmettere alla stazione appaltante tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, indicanti oltre alle clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

15. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all'art. 118 del D.L.gs. n. 163/2006 e all'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 23 - Forme di controllo

In materia di controlli in corso di esecuzione dei lavori si richiamano le disposizioni dell'art. 167 D.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, nonché la disciplina risultante dal capitolato speciale.

Art. 24 - Modalità e termini di collaudo

1. Per i lavori di cui al presente contratto, in luogo del certificato di collaudo è rilasciato certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudo avverrà per singole partite/stralci come di seguito precisato:

I°stralcio: collaudo concernente i lavori e le opere realizzate ed oggetto del I° SAL:

II°stralcio: collaudo concernente i rimanenti lavori ed opere.

Al collaudo per ogni singola partita/stralcio si applicano le disposizioni del Titolo X della Parte II del DPR 207/2010.

- 2. Il collaudo tecnico-funzionale degli impianti del I° SAL avrà luogo non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle opere come risultante dalla comunicazione dell'esecutore.
- 3. Intervenuto il collaudo tecnico-funzionale positivo degli impianti del I° SAL, eseguito da tecnico incaricato dall'amministrazione comunale, la stazione appaltante nel termine di 30 giorni provvederà all'approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione verificando che ne sussistano i presupposti e nel termine di 30 giorni provvederà all'emissione del I° SAL, alle verifiche di legge sulla regolarità contributiva dell'esecutore e all'emissione del certificato di pagamento nel termine di 45 giorni dell'emissione del I° SAL.
- 4. L'emissione del certificato di regolare esecuzione del II° SAL dei lavori deve avere luogo non oltre 3 mesi dalla ultimazione delle opere appaltate.
- 5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
- 6. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 e si applicano le disposizioni previste dall'art. 229, co. 3, del medesimo D.P.R..
- 7. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, per ogni singolo stralcio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera il responsabile del procedimento provvederà ai sensi dell'art. 229, co. 3, D.P.R. n. 207/2010, a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera. La stazione appaltante potrà far eseguire in danno dell'esecutore i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
- 8. La stazione appaltante acquisice d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità ai fini del certificato di collaudo ovvero procede ai sensi dell'art. 4 del DL 34/2014 come concertito con la L. 78/2014.

Art. 25 - Immissione in possesso dell'area ai sensi dell'art. 53, co. 7, D.Lgs. n. 163/2006

1. L'esecutore, con la sottoscrizione del presente contratto è immesso nel possesso dell'area identificate nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A", area che il Comune di Faenza cederà a parziale pagamento del corrispettivo dell'appalto e di cui agli artt. 19 e 26 del presente contratto.

Le aree destinate a standard urbanistici riferite al lotto ceduto, di cui al Schema di Inquadramento Operativo (SIO) relativo alla scheda di PRG n. 56 "Area Fiera", approvato dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con delibera n. 41 del 27/11/2014, sono messe a disposizione temporaneamente fino al collaudo delle opere di urbanizzazione, dell'esecutore da parte del Comune di Faenza ai fini dell'attuazione dell'urbanizzazione del comparto.

- 2. Dell'immissione nel possesso delle sopracitate aree, verrà redatto verbale sottoscritto dall'esecutore, dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente competente nel quale verrà dato atto dello stato dei luoghi.
- 3. A far data dall'immissione in possesso delle aree di cui ai precenti punti 1. e 2., il Comune di Faenza è esonerato da qualsiasi responsabilità inerente l'uso e la trasformazione dell'area, che rimarrà a totale ed esclusivo carico dell'esecutore. L'esecutore garantisce e si impegna a tenere indenne il Comune di Faenza da qualsiasi onere e richiesta risarcitoria anche di terzi che possa originare sulle aree oggetto del possesso o inerente l'uso e la trasformazione dell'area.
- 4. Le opere di urbanizzazione da realizzare sono quelle previste dal SIO approvato e dagli elaborati di progetto allegati al presente contratto tavola A3 e Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione.

5. Come previsto dal SIO sopraindicato, la realizzazione e richiesta di collaudo delle aree a standard comprese nel perimetro della Scheda PRG n. 56 e di quelle extra comparto indicate dal SIO, deve avvenire entro 2 anni dall'immissione in possesso dell'area per l'edificazione privata.

Art. 26 - Trasferimento dell'area

- 1. Il Comune di Faenza e l'esecutore si impegnano a perfezionare il trasferimento a favore dell'esecutore della proprietà dell'area indicata ed identificata all'art. 19 del presente contratto, a mezzo di atto notarile. Il trasferimento rimane comunque condizionato dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione, intervenuta come previsto dall'art. 24 del presente contratto e dalle verifiche di legge concernenti la regolarità contributiva dell'esecutore e l'emmissione del certificato di pagamento come previsto dal citato art. 19 del presente contratto.
 - 2. (identificazione dell'area)
 - 3. L'area verrà trasferita alle seguenti condizioni:
- L'area verrà ceduta e accettata a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni servitù apparente e non apparente, nessuna eccettuata ed esclusa.
- Le parti dovranno dare atto dell'avvenuta immissione in possesso a favore dell'esecutore, con totale esonero del Comune da qualsiasi responsabilità inerente l'uso e la trasformazione dell'area, che rimarrà a totale ed esclusivo carico dell'esecutore. e da qualsiasi onere e richiesta risarcitoria inerente il possesso, l'uso e la trasformazione dell'area;
- Il Comune di Faenza garantisce che l'area è di sua assoluta ed esclusiva proprietà ed è libera da iscrizioni ipotecarie;
- Il Comune di Faenza rinuncia all'ipoteca legale;
- Il Comune di Faenza produrrà certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno da allegare all'atto di trasferimento per farne parte integrante, con dichiarazione che successivamente al rilascio del suddetto certificato di destinazione urbanistica non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici;
- Il trasferimento dell'area avviene per l'importo di € _______, (IVA esclusa IVA a carico dell'esecutore) come risultante dall'offerta presentata dall'esecutore in sede di gara e costituisce corrispettivo parziale per l'esecuzione delle opere del presente contratto di appalto di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici.
- 4. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di trasferimento dell'area, compresi tutti gli oneri fiscali (IVA ed imposta di registro) le spese notarili e quant'altro risultasse necessario, sono a carico dell'appaltatore stesso.

Art. 27 - Controversie

- **1.** Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 239, 240 e 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
- **2.** Per la risoluzione di eventuali controversie tra committente ed esecutore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.
- **3.** Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede la stazione appaltante.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nel caso previsto dall'art. 153, co. 7, del D.P.R. n. 207/2010.
- 2. Nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006, il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
- 3. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
- 4. Nei casi previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 l'appaltante ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto nelle forme e con le modalità stabilite dal medesimo.
- 5. Il Responsabile del procedimento procede poi, con le modalità ed i termini previsti dall'art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006, alla comunicazione all'appaltatore della determinazione di risoluzione del contratto.

- 6. Nel caso di risoluzione del contratto trova applicazione la disposizione di cui all'art. 139 del D.Lqs. n. 163/2006.
- 7. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, co. 1, del D.Lqs. n. 163/2006.
- 8. In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione è fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 9. Per quanto previsto dai precedenti commi 7 e 8 l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 8.
- 10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

- 1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.
- 2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 30 - Facoltà di recesso durante l'esecuzione dei lavori

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 31 - Documenti parte integrante del contratto

- 1. Il presente contratto dovrà essere realizzato alle condizioni del progetto definitivo e dell'offerta economica congiunta presentata in sede di gara, che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, nonché alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate da:
 - capitolato generale in relazione alle disposizioni del medesimo espressamente richiamate
 - capitolato speciale prestazionale
 - computo metrico estimativo
 - elaborati grafici
 - polizze di garanzia.
- 2. Fatto salvo per l'offerta e il capitolato speciale, i documenti elencati al comma precedente, anche se non materialmente allegati, ma conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 3. Le opere dovranno essere realizzate conformemente al piano di sicurezza e coordinamento e al piano operativo della sicurezza.
- 4. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito di contrasto tra le previsioni di elaborati progettuali diversi, si osserva fra gli stessi il seguente ordine di prevalenza:
 - Computo metrico estimativo;
 - Elaborati grafici.

Art. 32 - Elezione di domicilio

1. L'esecutore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del presente contratto:

Art. 33 - Rinvio

- 1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010.
- 1. Oltre alle disposizioni del capitolato generale approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145/2000 espressamente richiamate negli articoli che precedono, si richiamano inoltre nel presente contratto gli artt. 4, 6, 27, 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000 n. 145.
- 2. Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010.

Art. 34 - Spese

- 1. Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e tutte le spese sono a carico dell'esecutore.
- 2. Si dà atto che il presente contratto, stipulato in formato elettronico sarà registrato solo in caso d'uso a termini dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34.